OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 27 settembre 2016

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori (n. 335).

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo;

ricordato che la direttiva 2014/33/UE armonizza le legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori e sostituisce la precedente direttiva 95/16/CE, anche per le modificazioni *medio tempore* intervenute. La direttiva si colloca nel nuovo approccio secondo cui gli operatori economici (fabbricanti, installatori, importatori, distributori) sono responsabili della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza ai requisiti in essa previsti, in funzione del loro ruolo nella catena di fornitura e tenendo conto della garanzia della tracciabilità dei componenti di sicurezza. Per i requisiti di sicurezza è prevista una valutazione della conformità, basata su organismi di valutazione e su un sistema di accreditamento degli stessi;

rilevato che la direttiva è di armonizzazione massima e le scelte rimesse agli Stati membri sono state esercitate, con il presente schema, in conformità alle norme oggi vigenti (abilitazione dei manutentori, lingua facilmente comprensibile, competenza dell'organismo di valutazione della conformità, schiacciamento della cabina in posizioni estreme);

considerato che lo schema in esame è adottato in conformità alla procedura di cui all'articolo 35, comma 2, della legge n. 234 del 2012. Essa prevede che, in caso di direttive recepite con regolamento governativo, si possa procedere, "con le medesime modalità", al recepimento delle successive modificazioni delle medesime direttive. Lo schema in esame modifica il precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, attuativo della direttiva 95/16/CE, vertente sulla stessa materia, e ora sostituita dalla direttiva in titolo. La legittimità di tale modalità di recepimento – che non prevede l'autorizzazione della legge di delegazione al recepimento con fonte secondaria – è stata asseverata anche dal Consiglio di Stato nel parere reso sul testo in esame;

Al Presidente

rilevato che lo schema di regolamento governativo è composto di cinque articoli e di un allegato;

rilevato altresì che:

- il termine di recepimento è scaduto il 19 aprile 2016 e che in base alla giurisprudenza europea sugli "effetti diretti" delle direttive sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni decorre dal 20 aprile 2016, come precisato dal MISE con circolare n. 79499 del 21 marzo 2016;
- la Commissione europea ha peraltro aperto una procedura di infrazione contro l'Italia (n. 2016/0334), il 26 maggio 2016, per mancato recepimento della direttiva 2014/33/UE;

valutato che nelle disposizioni dello schema di decreto in titolo non si ravvisano motivi di incompatibilità con l'ordinamento europeo e che la sua approvazione definitiva determinerà l'archiviazione della predetta procedura di infrazione,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

come rilevato nel parere reso dal Consiglio di Stato sul testo dello schema, il regolamento non interviene con riferimento alla sicurezza degli ascensori in servizio installati antecedentemente al 1999. Per questi ascensori, vigerebbe solo la raccomandazione 95/216/CE, atto non vincolante. Data la rilevanza del problema per la pubblica incolumità di molti cittadini, si ritiene, pertanto, necessario prevedere la messa in sicurezza di tutti gli ascensori oggi operanti in Italia, attraverso idonee misure da prevedere anche nel programma del Governo "Casa Italia";

si ritiene inoltre necessario attivare i pertinenti strumenti previsti dalla legge n. 234 del 2012 per il recepimento, con norma di legge, dell'articolo 43 della direttiva 2014/33/UE, relativo alle sanzioni. Lo strumento del regolamento governativo con cui si dà attuazione alla direttiva 2014/33/UE non consente infatti di introdurre sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare. Tale disciplina, in virtù della riserva costituzionale, può essere introdotta nell'ordinamento mediante normazione primaria.

Valeria Cardinali